

TARQUINIA MULTISERVIZI SRL

PARTE SPECIALE I - MAPPA RISCHI: **REATI TRIBUTARI.**

ALLEGATO "I" CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI TRIBUTARI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74 E DALLA DIRETTIVA UE N. 2017/1371, DEL 5 LUGLIO 2017 (C.D. DIRETTIVA PIF)

1. La tipologia dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e dalla Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto, in quanto individuati da Tarquinia Multiservizi srl, nell'ambito dell'attività svolta, come reati di possibile commissione. Si descrivono brevemente qui di seguito le predette fattispecie contemplate dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto nonché quelle nella Direttiva UE n. 2017/1371, del 5 luglio 2017 (c.d. Direttiva PIF).

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000)

Il reato si compie allorché taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 bis d.lgs. 74/2000)

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000).

Il reato richiede, come nella maggior parte dei delitti tributari, il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. La modalità attuativa consiste nel compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero nell'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

La vera e propria condotta è invece l'indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. La norma fissa poi delle soglie di punibilità penale che devono coesistere:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie con l'emissione o il rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A differenza di altri reati tributari, il fine è quello di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ai fini dell'applicazione della norma, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. Condizione indispensabile è il superamento della prevista soglia penale.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2 bis, d.lgs. 74/2000).

Analogamente è punito il medesimo comportamento di cui sopra anche se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila; in tali casi la pena della reclusione è inferiore a quella prevista per il reato precedente.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).

L'occultamento o distruzione (anche solo parziale) delle scritture contabili obbligatorie, penalmente rilevante, non è realizzato attraverso la loro mancata tenuta e presuppone così l'istituzione della documentazione contabile.

L'occultamento si realizza con il rendere indisponibile la documentazione agli organi verificatori, temporaneamente o definitivamente. Occorre che la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consentano o rendano difficoltosa la ricostruzione delle operazioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000).

Il reato si compie attraverso la simulazione di atti di alienazione o di altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Lo scopo è quello di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute, al fine di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione infedele, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di omessa dichiarazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

È altresì punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

In relazione alla commissione del delitto di indebita compensazione, se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore

aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

In particolare, la fattispecie di reato si configura quando qualcuno non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

La norma punisce, inoltre, chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Sono state, pertanto, individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
<p>Amministratore Unico</p> <p>Revisore Unico</p> <p>Responsabile Ufficio Amministrazione</p>	<p>Gestione contabilità</p> <p>Gestione fatturazione attiva e passiva</p> <p>Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito</p> <p>Approvvigionamenti di beni e servizi</p> <p>Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori esterni</p> <p>Gestione anagrafica fornitore</p> <p>Adempimenti fiscali – tributari</p> <p>Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere</p>	<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fattizio uguale o superiore a 100 mila euro (art 2, comma 1 d.lgs. 74/2000);</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo inferiore a 100 mila euro (art 2, comma 2 bis d.lgs. 74/2000);</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro (art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000);</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro (art. 8, comma 2 bis, d.lgs. 74/2000);</p>	<p>MEDIO ALTA</p>

	<p>Calcolo obbligazioni tributarie</p> <p>Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi</p> <p>Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali</p> <p>Gestione delle operazioni straordinarie</p> <p>Cessione e dismissione di asset aziendali</p> <p>Budgetting e reporting;</p> <p>Reporting con Società di revisione</p> <p>Reporting ad Autorità di vigilanza;</p> <p>Relazioni enti di credito;</p> <p>Gestione risorse Finanziarie</p> <p>Gestione risorse umane</p>	<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000).</p> <p>Sottrazione fraudolenta a pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000);</p> <p>Dichiarazione infedele (art. 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);</p> <p>Omessa dichiarazione (art. 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74);</p> <p>Indebita compensazione (art. 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</p>	
--	---	---	--

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati di cui alla presente sezione sono ritenute le seguenti:

- Relazioni con clienti privati;
- Relazioni con i fornitori;
- Relazioni enti di credito;
- Incassi e tenuta cassa;
- Gestione flussi in entrata ed in uscita;
- Operazioni di finanziamento;
- Gestione contabilità,
- Gestione fatturazione attiva e passiva,
- Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito;
- Approvvigionamenti di beni e servizi;
- Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori esterni;
- Gestione anagrafica fornitore;
- Adempimenti fiscali – tributari;
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Calcolo obbligazioni tributarie;
- Gestione adempimenti dichiarativi e contributivi;
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Cessione e dismissione di asset aziendali;

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere previste dall'organo amministrativo della Tarquinia Multiservizi Srl, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento

previsti dal presente Modello adottato da Tarquinia Multiservizi Srl, alla cui osservanza tutti sono tenuti.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che
- considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, tutte le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate e previste dall'art. 25 quinquiesdecies del Decreto;

- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione.

3. Procedure per le aree a rischio

3.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, per evitare il configurarsi in capo a ciascuno di essi degli estremi dei reati tributari.

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;

È inoltre sancito l'espresso obbligo di:

- tenere comportamenti in linea con i principi espressi nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo;
- rispettare le procedure adottate con particolare riferimento a quelle relative alla gestione delle attività sensibili sopra indicate;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari e della contabilità;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- garantire un corretto e trasparente processo di gestione delle operazioni straordinarie, compresa la vendita di eventuali asset aziendali;
- assicurare la veridicità dei dati predisposti;
- assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi;
- garantire il flusso informativo tra le funzioni presenti presso la Centrale e le funzioni coinvolte in service;
- svolgere un'adeguata attività di selezione dei fornitori a maggior ragione se è previsto il coinvolgimento di soggetti terzi, quali intermediari;
- acquistare beni di provenienza garantita e servizi e/o qualsiasi altra utilità ad un prezzo che, salvo casi eccezionali e certificati (quali ad esempio acquisti da aste giudiziarie o da fallimenti), sia commisurato alla qualità e quantità dei beni stessi in base al valore di mercato;
- rispettare la normativa fiscale-tributaria;
- garantire una corretta e precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali. Qui di seguito sono elencati gli ulteriori principi specifici di comportamento che è obbligatorio applicare nello svolgimento delle relative attività sensibili e gli standard di controllo individuati per le specifiche Attività Sensibili.

1. Gestione contabilità

2. Approvvigionamenti di beni e servizi

In merito a tali processi, è **obbligatorio**:

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli nelle fasi di autorizzazione / esecuzione / controllo per i seguenti ambiti:

- gestione della fatturazione e relativa registrazione;
- gestione dei pagamenti;
- gestione delle note di credito;
- gestione degli acquisti, di beni e servizi;

- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei flussi finanziari e archiviare in maniera completa i relativi documenti giustificativi;

- prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili;

- verificare l'effettiva e corretta esecuzione della prestazione richiesta (sia verso fornitori di beni che di servizi), nel rispetto del principio di segregazione di ruoli, prima di autorizzare il pagamento della relativa fattura;

- verificare che gli incassi siano sempre supportati da un contratto o un ordine autorizzato e conseguentemente non accettare beni e/o altre utilità a fronte delle quali non vi sia un contratto o un ordine adeguatamente autorizzato;

- verificare che l'importo effettivamente incassato corrisponda a quello fatturato e che non vi siano anomalie al riguardo;

- rispettare le procedure adottate che regolano la gestione della contabilità;

- rispettare il sistema di deleghe e procure adottato che indica i poteri ed i limiti di spesa dei soggetti coinvolti;

- verificare periodicamente l'aggiornamento;

- svolgere un'attenta attività di selezione dei potenziali fornitori (sia di beni che di servizi), rispettando i criteri tecnico-economici ed espletando un'adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione tra più offerte;

- a seconda del servizio richiesto, richiedere al fornitore tutta la documentazione o le certificazioni previste dalla legge di riferimento;

- formalizzare tutti i contratti/accordi con i fornitori, allegando la relativa documentazione;

- qualora si faccia uso di soggetti terzi intermediari, verificare con attenzione l'esistenza effettiva, la solidità e l'affidabilità del soggetto;
- monitorare il mantenimento dei requisiti richiesti in capo al fornitore;
- inserire un'apposita clausola contrattuale che i Consulenti, i Partner ed i Fornitori devono sottoscrivere in cui dichiarano di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i principi previsti dal Codice Etico adottato dalla società, nonché dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001. Tale clausola deve regolare anche le eventuali conseguenze in caso di violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Codice Etico (es. clausole risolutive espresse, penali);

Inoltre, ai fini preventivi, **si ribadisce che**: è assolutamente vietato:

- contabilizzare e registrare fatture per operazioni inesistenti;
- autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio reso;
- autorizzare rimborsi spesa privi della necessaria documentazione giustificativa; predisporre o comunque utilizzare documenti palesemente falsi;
- ogni pagamento deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente indicato nel contratto;
- ogni pagamento deve corrispondere esattamente a quanto indicato nel contratto;
- nessun pagamento e nessun incasso di denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali black list internazionali, può avvenire senza adeguata documentazione comprovante la reale e specifica necessità;
- nessun pagamento può essere effettuato in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni a tale divieto sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione che giustifica e consente il pagamento nei confronti di un terzo (es. in caso di cessione del credito o pignoramento presso terzi);
- nessun acquisto deve essere effettuato attraverso il ricorso a mercati non consolidati; - nessun contratto di fornitura può essere stipulato in assenza di un'adeguata attività di selezione o in mancanza della relativa documentazione richiesta dalla legge;

- tutti gli incassi devono provenire dalla controparte contrattuale. Eventuali eccezioni sono ammesse solo a fronte della presentazione di una regolare documentazione giustificativa (es. pignoramento presso terzi);
- ogni importo effettivamente incassato deve corrispondere a quanto fatturato. Qualora sia necessario restituire un pagamento o parte di esso indebitamente ricevuto, questo deve essere disposto esclusivamente verso il conto corrente di provenienza, tenendo traccia dei documenti giustificativi;
- occorre tenere l'evidenza scritta di ogni pagamento;
- occorre archiviare tutti i documenti contabili nel rispetto dei principi di correttezza, completezza e attenzione della relativa tenuta.

Per gli Adempimenti fiscali – tributari

Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali

In merito a tali processi, è **obbligatorio**:

- identificare i ruoli e le responsabilità nel rispetto del principio di segregazione di ruoli per i seguenti ambiti:
 - gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
 - gestione del calcolo delle obbligazioni tributarie e dei relativi obblighi dichiarativi; gestione e tenuta delle scritture contabili e fiscali;
- tenere tracciate tutte le fasi di gestione dei citati processi e archiviare in maniera completa i relativi documenti;
- prevedere un sistema di back up dell'archiviazione dei documenti contabili e fiscali;
- prevedere modalità di aggiornamento, anche tramite consulenti esterni, sulle novità in ambito fiscale e tributario;
- provvedere al regolare adempimento degli obblighi fiscali-tributari cui la società è tenuta (tributi, contributi, Iva etc.);
- prevedere uno scadenziario che preveda i termini entro i quali occorre provvedere ai vari adempimenti fiscali-tributari.

E' inoltre assolutamente vietato:

- occultare o distruggere, in tutto o in parte, documenti contabili, fiscali o di cui è comunque obbligatoria la conservazione;
- omettere o fornire dati ed informazioni inesatte o non complete imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge;
- non adempiere le prescrizioni di legge in materia contabile, di informazione societaria, di valutazione di cespiti e di redazione del bilancio;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- ostacolare, in ogni modo, l'effettuazione di verifiche, accertamenti ed ispezioni da parte di Autorità di settore, fiscali o giudiziarie.

Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti documenti:

Doc.	Piano Anticorruzione e Trasparenza
Doc.	Codice di Comportamento dei Dipendenti
Doc.	Contratto di servizio Farmacie Comunali
Doc.	Contratto di servizio e Capitolato di servizio per l'erogazione del servizio di refezione scolastica aa. ss. 2023-2026
Doc.	Processo di Svolgimento delle Attività di Amministrazione e Contabilità
Doc.	Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie per l'accesso agli atti
Doc.	Regolamento per la tenuta dell'albo dei fornitori per acquisizione dei beni e servizi in economia ai sensi del D.LGS n. 36/2023

Doc.	Regolamento per il reclutamento del personale
Doc.	Mansionario e Regolamento Aziendale – Sistema disciplinare

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – “Processi” al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a manuali, circolari, prontuari, ecc.